

I Codici LEGIS

CODICE CIVILE E DI  
PROCEDURA CIVILE  
E LEGGI COMPLEMENTARI

*A cura di* Dino de Paolis

**LEGIS**  
GIURIDICA

## **DINO DE PAOLIS**

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista, dal 1994 curatore delle raccolte normative del Bollettino di Legislazione Tecnica, autore di innumerevoli pubblicazioni giuridiche nonché docente in corsi di formazione professionale di rilevanza nazionale.

*I dati normativi e le relative note di sostituzione e di modifica, la revisione, l'aggiornamento e gli indici sono a cura di:*

## **LUIGI TRAMONTANO**

Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione forense.

*Impaginazione*

## **CATERINA CENCI**

**LEGIS ©** è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**

00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2024

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

---

Finito di stampare nel mese di settembre 2024 da

Quintily s.p.a. – Viale Enrico Ortolani, 149/151 – 00125 Roma

---

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 – Fax 06/5921068

[servizio.clienti@legislazionetecnica.it](mailto:servizio.clienti@legislazionetecnica.it)

[www.legisgiuridica.it](http://www.legisgiuridica.it)

L'opera è frutto di un'accurata attività di analisi, coordinamento e riproduzione della normativa, costantemente e scrupolosamente verificata in base a tutti gli aggiornamenti tempo per tempo intervenuti. La vastità e complessità dei contenuti impedisce tuttavia di garantire l'assoluta assenza di episodici e involontari errori, omissioni o refusi di stampa. Il lettore utilizza pertanto l'opera sotto la sua sola responsabilità, escludendo qualsiasi pretesa risarcitoria verso editore e autori. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

## PRESENTAZIONE

L'opera è destinata a costituire un insostituibile e solido sussidio a servizio di magistrati, avvocati, studenti e studiosi, sia per la completezza che per il puntuale aggiornamento dei dati normativi sostanziali, procedurali e complementari che regolamentano i complessi e variegati aspetti del mondo giudiziario, universitario e concorsuale.

La complessità strutturale del nostro ordinamento giuridico rende non agile e non sempre coerente la lettura dei relativi testi, nel loro continuo e disomogeneo avvicinarsi e moltiplicarsi.

Pertanto, solo la loro ordinata catalogazione è in grado di consentirne la razionale interpretazione e applicazione.

Il codice è suddiviso in quattro parti rispettivamente dedicate alla *disciplina normativa fondamentale nazionale e sovranazionale*, al *codice civile*, al *codice di procedura civile* e alle *leggi civili complementari*, ovvero una selezione mirata delle disposizioni di maggiore interesse e utilizzo per l'operatore del diritto civile.

Gli articoli del codice civile e di procedura civile sono corredati da note in multivigenza risalenti agli anni più recenti per comprenderne meglio la loro evoluzione storica.

I numeri dei paragrafi delle norme fondamentali e delle leggi complementari riportati in testa alle pagine delle parti I e IV sono indicati su sfondo grigio per meglio distinguerli da quelli corrispondenti agli articoli del codice civile e del codice di procedura civile.

Chiudono il volume l'indice cronologico, l'indice analitico del codice civile e del codice di procedura civile.

### **AGGIORNAMENTO DELL'OPERA**

Il testo è aggiornato alle più recenti novità normative, tra cui ricordiamo: il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo al Codice della crisi d'impresa); la L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. "*Legge Nordio*"); la L. 8 agosto 2024, n. 112 (conv. D.L. 4 luglio 2024, n. 92, c.d. "*Decreto carceri*"); il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 (gestori e acquirenti di crediti); la L. 4 luglio 2024, n. 104 (riforma del terzo settore); la L. 17 maggio 2024, n. 70 (disciplina del bullismo e del cyberbullismo).

Questa edizione include l'accesso al libro digitale interattivo ("*SMARTBOOK*"), con aggiornamento online delle norme in tempo reale e in multivigenza, i testi della giurisprudenza citata e la possibilità di eseguire stampe nonché ricerche nel volume e nella banca dati delle relative norme.

Il servizio è accessibile collegandosi all'indirizzo <https://legis.xligo.com> ed inserendo il codice riportato nella seconda pagina di copertina dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali (chi non ne fosse in possesso dovrà preventivamente effettuare la registrazione gratuita al sito).

*Per Renato Cantafio,  
senza di cui questo volume  
non sarebbe mai uscito*

# INDICE SOMMARIO

## PARTE I DISCIPLINA FONDAMENTALE (INTERNA E SOVRANAZIONALE)

1	Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore l'1 gennaio 1948 ...	3
2	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (versione consolidata) (Roma 4 novembre 1950) .....	21
3	Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Parigi, 20 marzo 1952). .....	28
4	Protocollo addizionale n. 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'attribuzione alla Corte della competenza europea dei diritti dell'uomo ad esprimere pareri consultivi (Strasburgo, 6 maggio 1963). .....	29
5	Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione (Strasburgo, 16 settembre 1963). .....	30
6	Protocollo addizionale n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Strasburgo, 2 ottobre 2013). .....	31
7	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) (estratto). .....	33

## PARTE II CODICE CIVILE

Disposizioni sulla legge in generale .....	79
Libro I – Delle persone e della famiglia .....	81
Libro II – Delle successioni .....	137
Libro III – Della proprietà .....	173
Libro IV – Delle obbligazioni .....	213
Libro V – Del lavoro .....	295
Libro VI – Della tutela dei diritti .....	425
Disposizioni di attuazione e transitorie .....	467

## PARTE III CODICE PROCEDURA CIVILE

Libro I – Disposizioni generali .....	499
Libro II – Del processo di cognizione .....	525
Libro III – Del processo di esecuzione .....	603
Libro IV – Dei procedimenti speciali .....	647
Disposizioni di attuazione e transitorie .....	693

## PARTE IV LEGGI COMPLEMENTARI

### ADOZIONE

1	L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia. ....	733
2	L. 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri. ....	753

- 3 D.M. 24 febbraio 2004, n. 91. Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149. .... 759

## ASSEGNO E CAMBIALE

- 4 R.D.L. 21 settembre 1933, n. 1345, conv. in L. 15 gennaio 1934, n. 48. Cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture. .... 761
- 5 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669. Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. .... 761
- 6 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. .... 772
- 7 L. 12 febbraio 1955, n. 77. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari. .... 785
- 8 L. 12 giugno 1973, n. 349. Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari. .... 786
- 9 D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290. Regolamento di attuazione della L. 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari. .... 789
- 10 L. 15 dicembre 1990, n. 386. Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari. .... 790
- 11 D.M. 9 agosto 2000, n. 316. Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480. .... 794
- 12 D.M. 3 ottobre 2014, n. 205. Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. .... 796

## ASSICURAZIONI PRIVATE

- 13 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Codice delle assicurazioni private. .... 799
- 14 D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254. Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. .... 998

## AVVOCATI

- 15 L. 31 dicembre 2012, n. 247. Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. .... 1003
- 16 L. 21 aprile 2023, n. 49. Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. .... 1025

## BANCA E BORSA (SISTEMA SANZIONATORIO)

- 17 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (estratto). .... 1029
- 18 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (estratto). .... 1037

## COMPETENZA GIURISDIZIONALE (DISCIPLINA UE)

- 19 Reg. UE 12 dicembre 2012, n. 1215. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione). .... 1077

## CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO

- 20 D.M. 4 agosto 2023, n. 109. Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. .... 1091

## CONSUMATORE E CLASS ACTION

- 21 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. .... 1095
- 22 D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. .... 1183
- 23 D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (estratto). .... 1185

## CONTRATTI AGRARI, ENFITEUSI ED USUCAPIONE SPECIALE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ RURALE

- 24 L. 22 luglio 1966, n. 607. Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue. .... 1201
- 25 L. 18 dicembre 1970, n. 1138. Nuove norme in materia di enfiteusi. .... 1203
- 26 L. 10 maggio 1976, n. 346. Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. .... 1204
- 27 L. 3 maggio 1982, n. 203. Norme sui contratti agrari. .... 1205
- 28 L. 14 febbraio 1990, n. 29. Modifiche ed integrazioni alla L. 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi. .... 1217
- 29 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 (estratto). .... 1218

## CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ (DISCIPLINA UE)

- 30 Reg. UE 11 luglio 2007, n. 861. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. .... 1221

## DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

- 31 L. 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. .... 1229

## DIVORZIO

- 32 L. 1 dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. .... 1239
- 33 L. 10 giugno 1985, n. 301. Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1° giugno 1970. .... 1244
- 34 Reg. UE 20 dicembre 2010, n. 1259. Regolamento del consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. .... 1247

## EQUA RIPARAZIONE

- 35 L. 24 marzo 2001, n. 89. Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile. .... 1251

## FALLIMENTO E NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

- 36 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa (c.d. legge fallimentare). .... 1257
- 37 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274. .... 1318
- 38 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. .... 1336

## GIUDICE DI PACE

- 39 L. 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace. .... 1455
- 40 L. 16 dicembre 1999, n. 479. Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura

penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (estratto). .....	1459
41 D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. ....	1464

## INDENNIZZO E PROVVISORIALE

42 L. 7 luglio 2016, n. 122. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 (estratto). ....	1485
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

## INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (PROCEDIMENTO EUROPEO DI)

43 Reg. UE 12 dicembre 2006, n. 1896. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. ....	1489
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

## LAVORO

44 L. 15 luglio 1966, n. 604. Norme sui licenziamenti individuali. ....	1495
45 L. 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. ....	1497
46 L. 11 maggio 1990, n. 108. Disciplina dei licenziamenti individuali. ....	1505
47 L. 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. ....	1506
48 L. 10 dicembre 2014, n. 183. Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. .	1535
49 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. ....	1541
50 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. ....	1543
51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. ....	1548

## LEASING

52 L. 4 agosto 2017, n. 124. Legge annuale per il mercato e la concorrenza (estratto). ....	1571
---------------------------------------------------------------------------------------------	------

## LOCAZIONE IN FUNZIONE DI SUCCESSIVA ALIENAZIONE (RENT TO BUY)

53 D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164. Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (estratto). ..	1573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

## LOCAZIONI IMMOBILIARI

54 L. 27 luglio 1978, n. 392. Disciplina delle locazioni di immobili urbani. ....	1575
55 L. 9 dicembre 1998, n. 431. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. ....	1585
56 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (estratto). .	1592
57 D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in L. 15 dicembre 2023, n. 191. Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (estratto). ....	1593

## MATRIMONIO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE (DISCIPLINA UE)

58 Reg. UE del 25 giugno 2019 n. 1111. Relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifiusione). ....	1597
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------



MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

- 59 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. .... 1619
- 60 D.M. 24 ottobre 2023, n. 150. Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. .... 1633
- 61 D.M. 27 ottobre 2023, n. 151. Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare. .... 1649

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- 62 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (estratto). .... 1655
- 63 D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132. Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (estratto). .... 1663

NOTIFICAZIONI

- 64 L. 6 febbraio 1981, n. 42. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965. .... 1665
- 65 L. 20 novembre 1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. .... 1669
- 66 L. 20 gennaio 1992, n. 55. Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione. .... 1673
- 67 L. 7 giugno 1993, n. 183. Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali. .... 1673
- 68 L. 21 gennaio 1994, n. 53. Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. .... 1674
- 69 Reg. UE 25 novembre 2020, n. 1784. Relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione). .... 1678

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

- 70 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario (estratto). .... 1687
- 71 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Guarentigie della magistratura (estratto). .... 1710
- 72 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155. Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. .... 1712
- 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (estratto). .... 1714
- 74 L. 17 giugno 2022, n. 71. Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (estratto). .... 1721

PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO E PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO

- 75 L. 2 aprile 2015, n. 44. Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. .... 1729
- 76 D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L. 30 giugno 2016, n. 119. Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (estratto). .... 1730

## PROCESSO TELEMATICO E REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

- 77 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. .... 1735
- 78 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (estratto). .... 1743
- 79 D.M. 26 febbraio 2015, n. 32. Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. .... 1745
- 80 D.M. 7 agosto 2023, n. 110. Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. .... 1752
- 81 D.M. 29 dicembre 2023, n. 217. Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» (estratto). .... 1754

## PROVE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE (DISCIPLINA UE)

- 82 Reg. UE 25 novembre 2020, n. 1783. Relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) ..... 1757

## RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

- 83 L. 13 aprile 1988, n. 117. Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. .... 1765

## RESPONSABILITÀ NELLE PROFESSIONI SANITARIE

- 84 D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (estratto). .... 1769
- 85 L. 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. .... 1770

## SEMPLIFICAZIONE DEI RITI CIVILI

- 86 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. .... 1779

## SOVRAINDEBITAMENTO

- 87 L. 27 gennaio 2012, n. 3. Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (estratto). .... 1799

## SPESE DI GIUSTIZIA E PATROCINIO A CARICO DELLO STATO

- 88 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A). .... 1813
- 89 D.M. 28 marzo 2003. Criteri e modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e comunicazioni al concessionario. .... 1862

## TERMINI PROCESSUALI

- 90 D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 437. Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari. .... 1865
- 91 L. 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. .... 1865

## TESTAMENTO BIOLOGICO (DAT)

- 92 L. 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. .... 1867

## TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

- 93 Reg. UE 21 aprile 2004, n. 805. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. .... 1871

## TRIBUNALE PER I MINORENNI E NUOVO TRIBUNALE PER PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

- 94 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in L. 27 maggio 1935, n. 835. Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. .... 1877
- 95 R.D. 20 settembre 1934, n. 1579. Norme di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. .... 1884
- 96 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (estratto). .... 1886

## UFFICIO PER IL PROCESSO

- 97 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151. Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. .... 1889

## UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

- 98 L. 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. .... 1895
- 99 D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144. Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. .... 1899

## VENDITE IMMOBILIARI E TUTELA DEGLI ACQUIRENTI

- 100 D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210. .... 1903

- Indice cronologico ..... 1911
- Indice analitico c.c. .... 1917
- Indice analitico c.p.c. .... 1957



# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



**732. Diritto di prelazione.** Il coerede, che vuol alienare [1542-1547] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare [c.p.c. 137] la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine [2964] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [1501 ss.].

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

**733. Norme date dal testatore per la divisione.** Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni [727], queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario [706, 726]: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua [718, 763, 1349].

**734. Divisione fatta dal testatore.** Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile [536, 549, 556].

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte [763], i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge [536, 565], se non risulta una diversa volontà del testatore [588, 713, 735, 762, 763].

**735. Preterizione di eredi e lesione di legittima.** La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536] o degli eredi istituiti è nulla [553].

Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi [554, 763, 767].

**736. Consegna dei documenti.** Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati [1477, comma 3].

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale del luogo dell'aperta successione [456], su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

A decorrere dal 31 ottobre 2025, la parola "tribunale" verrà sostituita con le parole "giudice di pace" ex art. 27, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

## CAPO II DELLA COLLAZIONE

**737. Soggetti tenuti alla collazione<sup>1</sup>.** I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione [459, 565] devono conferire [748] ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [744, 769] direttamente o indirettamente [741, 742, 745], salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati<sup>2</sup>.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile [556]<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 201, L. 19 maggio 1975, n. 151.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 87, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

<sup>3</sup> Articolo così sostituito dall'art. 201, L. 19 maggio 1975, n. 151.

**738. Limiti della collazione per il coniuge.** Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge [783]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 202, L. 19 maggio 1975, n. 151.

**739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.** L'erede non è tenuto a conferire le donazioni [745] fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

**740. Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.** Il discendente che succede per rappresentazione [467] deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questo [519]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 203, L. 19 maggio 1975, n. 151.

**741. Collazione di assegnazioni varie.** È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [1919, 1923] a loro favore o per pagare i loro debiti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 204, L. 19 maggio 1975, n. 151.

**742. Spese non soggette a collazione.** Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione [147] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [809].

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770.

**743. Società contratta con l'erede.** Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode [765, 1344] tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa [2704].

**744. Perimento della cosa donata.** Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario [1256].

**745. Frutti e interessi.** I frutti [820 ss.] delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456].

**746. Collazione d'immobili.** La collazione di un bene immobile [748] si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce [747, 2645].

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione [749].

**747. Collazione per imputazione.** La collazione per imputazione [746, 750, 753] si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione [456].

**748. Miglioramenti, spese e deterioramenti.** In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione [456, 1150].

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie [1150] da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

Il coerede che conferisce un immobile [746] in natura può ritenere il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti [748, 749, 975, 1006, 1011, 1152, 2040].

**749. Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.** Nel caso in cui l'immobile è stato alienato [746] dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

**750. Collazione di mobili.** La collazione dei mobili [751] si fa soltanto per imputazione [747], sulla

base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione [456, 556].

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente [1474] al tempo dell'aperta successione [456].

Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo della aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

**751. Collazione del danaro.** La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione [1277].

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote [456, 725].

#### CAPO III

##### DEL PAGAMENTO DEI DEBITI

**752. Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.** I coeredi contribuiscono tra loro [1295] al pagamento dei debiti e pesi ereditari [754, 755, 756] in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [662, 663, 1010, 1295, 1315, 1318, 1319, 1546].

**753. Immobili gravati da rendita redimibile.** Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile [1865, 1869], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stinarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili [726, 747], detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita [1866 ss.], salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.

**754. Pagamento dei debiti e rivalsa.** Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari [752] personalmente in proporzione [1295] della loro quota ereditaria [1315, 1316, 1318] e ipotecariamente per l'intero [2809 comma 2]. Il co-

erede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [755, 1201, 1203 n. 3, 1299].

Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede [752, 1299].

**755. Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede.** In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi [752, 754, 1299 comma 2].

**756. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti.** Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari [495, 668, 752] salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato [2858] e l'esercizio del diritto di separazione [517 ss.]; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi [752, 1201, 1203 n. 5, 2866].

#### CAPO IV

##### DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE DELLA GARANZIA DELLE QUOTE

**757. Diritto dell'erede sulla propria quota.** Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto [719, 720], e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari [2646, 2825].

**758. Garanzia tra coeredi.** I coeredi si devono vicendevolmente garanzia [797] per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione [759, 760, 1483].

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa [1487 comma 2].

**759. Evizione subita da un coerede.** Se alcuno dei coeredi subisce evizione [1483], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione [754].

Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi [755].

**760. Inesigibilità di crediti.** Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [727, 1267], se l'insolvenza è

sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [1861, 1864, 1868] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

#### CAPO V

##### DELL'ANNULLAMENTO E DELLA RESCISSIONE IN MATERIA DI DIVISIONE

**761. Annullamento per violenza o dolo.** La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza [1434 ss.] o di dolo [1439].

L'azione si prescrive [2934 ss.] in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [1442].

**762. Omissione di beni ereditari.** L'omissione di uno o più beni dell'eredità [494] non dà luogo a nullità [1418] della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [734].

**763. Rescissione per lesione.** La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato lesso oltre il quarto [735, 766, 767, 1448, 2652 n. 1].

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore [734, 735], quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante [733].

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione [1449, 2946; c.p.c. 22 n. 2].

**764. Atti diversi dalla divisione.** L'azione di rescissione [763, 767] è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari [1448].

L'azione non è ammessa [765] contro la transazione [1965] con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite [1970].

**765. Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.** L'azione di rescissione non è ammessa [764] contro la vendita del diritto ereditario [477, 1542 ss.] fatta senza frode [743, 1344] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per l'alienabilità dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, v. l'art. 7, comma 1, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.

**766. Stima dei beni.** Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

**767. Facoltà del coerede di dare il supplemento.** Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione [763, 764] può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della por-

zione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati [1448, 1450].

**768. Alienazione della porzione ereditaria.** Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [1439] o violenza [1434], se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata [761].

Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

CAPO V-BIS  
DEL PATTO DI FAMIGLIA<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo aggiunto dall'art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

**768-bis. Nozione.** È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

**768-ter. Forma.** A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

**768-quater. Partecipazione.** Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

**768-quinquies. Vizi del consenso.** Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L'azione si prescrive nel termine di un anno<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

**768-sexies. Rapporti con i terzi.** All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

**768-septies. Scioglimento.** Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

**768-octies. Controversie.** Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

<sup>2</sup> L'art. 38, D.Lgs. 5/2003 è stato soppresso dall'art. 23, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Vedi, ora, le corrispondenti disposizioni ivi contenute.

TITOLO V  
DELLE DONAZIONI

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**769. Definizione.** La donazione è il contratto [782, 1321 ss.] col quale, per spirito di liberalità [770], una parte arricchisce l'altra [374 n. 3], disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione [437, 1173 ss., 1862 comma 2].

**770. Donazione remuneratoria.** È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione [437, 797 n. 3, 805].

Non costituisce donazione la liberalità che si vuole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi [742, 805, 809].

**771. Donazione di beni futuri.** La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri [1348], è nulla rispetto a que-





# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



**542. Distribuzione giudiziale.** Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata<sup>1</sup>.

Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [527 comma 2, 528; c.c. 2755-2769, 2777, 2778, 2781-2783, 2916]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

### CAPO III

#### DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

##### Sezione I

#### *Del pignoramento e dell'intervento*

**543. Forma del pignoramento.** Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [545, 619], si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti [c.c. 1997, 2024]<sup>1</sup>.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice [546];
- 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente [26, 28]<sup>2</sup>;
- 4) la citazione del debitore a comparire davanti al tribunale competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione<sup>3</sup>.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve ripetere il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto,

entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore<sup>4</sup>.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento<sup>5</sup>.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento<sup>6</sup>.

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore precedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 19, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. 162/2014). La versione precedente disponeva: *Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.*

<sup>2</sup> Numero così modificato prima dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della citata L. 228/2012). La versione precedente disponeva: *3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente.*

A decorrere dal 31 ottobre 2025 la parola: «tribunale» verrà sostituita dalla seguente: «giudice», ex art. 27, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

<sup>3</sup> Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006, poi così modificato dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della citata L. 228/2012) e infine così sostituito dall'art. 19, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. 162/2014).

La versione precedente la modifica del 2006 era il seguente:  
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.

La versione precedente la modifica del 2012 era il seguente:  
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

La versione precedente la modifica del 2014 disponeva: 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata

A decorrere dal 31 ottobre 2025 la parola: «tribunale» verrà sostituita dalla seguente: «giudice», ex art. 27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116.

<sup>4</sup> Comma prima modificato dall'art. 96, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, poi così sostituito dall'art. 18, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della citata L. 162/2014). La versione precedente disponeva: *L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.*

A decorrere dal 31 ottobre 2025 la parola: «tribunale» verrà sostituita dalla seguente: «giudice», ex art. 27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116.

<sup>5</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 32, L. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta L. 206/2021.

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. 162/2014).

**544. Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.** Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice [502; disp. att. 182].

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [c.c. 2843].

**545. Crediti impignorabili.** Non possono essere pignorati i crediti alimentari [c.c. 433 ss.], tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto<sup>1</sup>.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato<sup>2,3</sup>.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito<sup>4</sup>.

Il pignoramento per il simultaneo concorso della cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette<sup>3</sup>.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923].

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge<sup>4,5</sup>.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accreditato su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge<sup>4</sup>.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

<sup>3</sup> Gli attuali terzo, quarto e quinto comma, così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. unico, D.Lgs. C.p.s. 10 dicembre 1947, n. 1548.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. I), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132. Tali nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015. La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 2019, n. 12, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 6 del D.L. 83/2015, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera I), si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto.

<sup>5</sup> Comma così sostituito dall'art. 21-bis, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142. La versione precedente disponeva: *Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorare per un ammon-tare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammon-tare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonchè dalle speciali disposizioni di legge.*

**546. Obblighi del terzo.** Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge<sup>1</sup>.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato prima dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 (tali modificazioni hanno effetto a decorrere dall'1 marzo 2006: art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51, e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima dell'1 marzo 2006), poi dall'art. 13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015), infine dall'art. 25, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito in L. 29 aprile 2024, n. 56 che ha sostituito il primo periodo che, precedentemente, disponeva: *Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.*

Se, alla data di entrata in vigore del citato D.L. 19/2024, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 19/2024 e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dal presente articolo.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dall'1 marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e

dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima dell'1 marzo 2006.

**547. Dichiarazione del terzo.** Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna<sup>1</sup>.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato [678; c.c. 1264].

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice [269, 630].

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 12, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1°-3-2006, poi modificato dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della citata L. 228/2012) e infine sostituito dall'art. 19, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. 162/2014).

#### **548. Mancata dichiarazione del terzo. [...]**

Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553<sup>2</sup>.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma abrogato dall'art. 19, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. 162/2014).

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 19, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. 162/2014), poi modificato dall'art. 13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme

precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al citato decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita).

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al citato decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita).

<sup>4</sup> Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della citata L. 228/2012.

**549. Contestata dichiarazione del terzo.** Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della citata L. 228/2012) e poi così modificato dall'art. 13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al citato decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita).

**550. Pluralità di pignoramenti.** Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.

**551. Intervento.** L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

**551-bis. Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.** Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale

di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratorio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 25, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito in L. 29 aprile 2024, n. 56.

Tali nuove disposizioni si applicano anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. 19/2024.

Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del D.L. 19/2024 perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratorio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 19/2024 (art. 25, comma 3).

## Sezione II

### *Dell'assegnazione e della vendita*

**552. Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo.** Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore [547, 549], il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente [dis. att. 164; c.c. 2919, 2925]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

**553. Assegnazione e vendita di crediti.** Se il terzo si dichiara o è dichiarato [547, 549] debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presen-



---

# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



## **44 - L. 15 luglio 1966, n. 604 (G.U. 6 agosto 1966, n. 195). Norme sui licenziamenti individuali.**

1. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

2. 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato<sup>1</sup>.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1990, n. 108.

3. Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

4. Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è nullo<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, a decorrere dal 15 luglio 2023. Il testo vigente disponeva: *Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.*

5. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

6. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso<sup>1</sup>.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo<sup>1, 2, 3</sup>.

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 32, L. 4 novembre 2010, n. 183. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al presente comma, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011 (art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10).

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92.

<sup>3</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 2020, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile.

7. 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale

le del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile<sup>1</sup>.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarc-

toria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92.

8. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1990, n. 108.

9. L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

10. Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 14, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 9 della presente legge. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1973, n. 169, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilità nei loro confronti degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 di questa legge, nel corso del rapporto di apprendistato. La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1980, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 c.c. a percepire l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 di questa legge, quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesimo. La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1987, n. 96, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità di questa legge al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 41, ha dichiarato l'illegitti-